



## Comune di Almenno San Salvatore

Provincia di Bergamo

# REGOLAMENTO UTILIZZO DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 34 del 22.09.2018

---

### ART. 1

#### **Ambito di applicazione**

Il presente regolamento, in attuazione del disposto di cui all'art. 12 della L.07.08.1990 n. 241 e dei principi sanciti dallo Statuto del Comune di Almenno San Salvatore, disciplina la concessione in uso di locali comunali a Enti, Organismi partecipativi, Associazioni, Partiti e Movimenti politici, Gruppi organizzati e Privati.

I locali soggetti al presente regolamento sono contenuti con schede dettagliate nell'allegato A

Detto allegato sarà aggiornato periodicamente dalla Giunta Comunale.

L'utilizzo dei locali presso il Municipio per la celebrazione di matrimoni civili viene disciplinato da specifico Regolamento.

La concessione dei locali può essere fatta nelle seguenti forme:

- concessione in uso esclusivo
- concessione in uso non esclusivo
- concessione per attività saltuarie

Per **concessione in uso esclusivo** si intende l'utilizzo del locale solo da parte del richiedente (per esempio come sede della propria associazione o gruppo, con consegna in esclusiva delle chiavi del locale) per un periodo pari ad almeno un anno, (con relativo eventuale rinnovo), con esclusione della possibilità di utilizzo da parte di chiunque altro, eccetto casi particolari da approvarsi dalla Giunta Comunale con apposita Convenzione. Tali Convenzioni possono essere stipulate solo con associazioni e organizzazioni operanti nel territorio comunale. Le strutture vengono generalmente concesse a titolo di comodato, con copertura dei costi di gestione (acqua, gas, luce, servizi di pulizia) che possono essere a carico del comodante o del comodatario, con modalità e nella misura stabilita dalla stessa Convenzione. Per quanto non diversamente previsto in Convenzione, si applicano le norme del Codice Civile.

Il presente regolamento costituisce a sua volta parte integrante della Convenzione.

Per **concessione in uso non esclusivo** si intende la possibilità, attribuita a più soggetti, di usufruire dello stesso impianto o locale, accedendo ai locali in fasce orarie ben determinate, con cadenza periodica e per un periodo pari ad almeno un anno (con relativo eventuale rinnovo), e tale per cui sia possibile che nelle diverse fasce orarie della giornata vi siano soggetti diversi che accedono ai medesimi locali.

Le strutture vengono generalmente concesse a titolo di comodato, con copertura dei costi di gestione (acqua, gas, luce, servizi di pulizia) che possono essere a carico del comodante o del comodatario, con modalità e nella misura stabilita dalla stessa Convenzione. Per quanto non diversamente previsto in Convenzione, si applicano le norme del Codice Civile.

L'assegnazione in uso non esclusivo viene effettuata dalla Giunta Comunale.

Il presente regolamento costituisce a sua volta parte integrante della Convenzione.

Per **concessione per attività saltuarie** si intende l'utilizzo dei locali di proprietà comunale in tutti gli altri casi residuali.

L'assegnazione in concessione saltuaria viene effettuata dal Responsabile del Settore competente.

In caso di richieste che prevedano il contemporaneo utilizzo dello stesso locale da parte di più soggetti, si procederà all'assegnazione in base alla data di presentazione della richiesta, salvo diverso eventuale accordo tra gli stessi.

## ART. 2

### **Soggetti legittimati alla richiesta d'uso dei locali**

Possono chiedere l'uso dei locali di cui all'art. 1 i seguenti soggetti:

- a) Associazioni culturali, sportive, di tempo libero, di volontariato sociale.
- b) Enti no profit, Onlus disciplinate dal D. Lgs. n. 460 del 04.12.1997.
- c) Associazioni di volontariato (costituite ai sensi dell'art. 3 della L. 11.08.91, n. 266).
- d) Cooperative sociali (istituite ai sensi della L. 381/91).
- e) Partiti e Movimenti politici.
- f) Organizzazioni Sindacali.
- g) Istituzioni scolastiche, sia pubbliche che private.
- h) Privati.
- i) Enti pubblici.

Rimane salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di disporre dei locali, indipendentemente da eventuali concessioni rilasciate a terzi, qualora se ne verifichi lo stato di necessità per l'Ente, previa tempestiva comunicazione al concessionario interessato.

In periodo di campagna elettorale, hanno la precedenza, rispetto agli altri soggetti richiedenti, escluso il Comune, partiti, gruppi ed organismi politici, forze politiche e i gruppi facenti capo alle liste di candidati alle elezioni amministrative. Tale priorità ha comunque valenza solo nei confronti delle richieste antecedentemente presentate, ma non nei confronti di quelle per le quali sia già stata rilasciata la relativa concessione.

## ART. 3

### **Esclusioni**

I locali non possono venire utilizzati per attività aventi scopo di lucro, salvo che vengano riconosciute dall'Amministrazione Comunale di pubblico interesse e con applicazione delle tariffe previste.

Sono altresì escluse le attività che contrastino con le vigenti norme in materia di ordine pubblico e di pubblica sicurezza, o svolte in contrasto con le leggi dello Stato nonché con le disposizioni locali.

#### ART. 4

### **Responsabilità ed oneri per l'utilizzo dei locali**

Spettano al concessionario del locale tutti gli oneri organizzativi delle attività proposte, qualora queste non si svolgano con la partecipazione dell'Amministrazione Comunale.

La persona del concessionario è responsabile civilmente e penalmente, agli effetti della legge di pubblica sicurezza che regola la gestione dei locali di pubblico spettacolo, dell'inosservanza di dette norme.

Eventuali danni ai locali riscontrati dal concessionario prima dell'inizio delle attività dovranno essere comunicati immediatamente al Responsabile del Servizio.

I locali devono essere lasciati dal concessionario nelle stesse condizioni in cui si sono trovati prima dell'utilizzo; i danni arrecati durante l'uso dovranno essere comunicati prontamente al Responsabile del Servizio, con la specificazione dei motivi che li hanno provocati. Il Responsabile del Servizio provvederà, tramite l'Ufficio Tecnico Comunale, ad accertare l'entità dei danni, alle necessarie riparazioni e al recupero delle spese.

Nel caso in cui il concessionario arrechi danni al locale e non comunichi tale situazione al Responsabile del Servizio, qualora il danno venga con certezza attribuito al concessionario, sarà posta a suo carico la spesa necessaria per il ripristino del locale e si procederà all'esclusione dell'inadempiente dal godimento futuro dei locali.

È fatto divieto di manomettere o modificare gli impianti di riscaldamento o di illuminazione.

Contestualmente al rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo temporaneo, il Responsabile del Servizio o suo delegato provvede a rilasciare al richiedente le chiavi di accesso ai locali, nei casi previsti, annotando su apposito registro le generalità del soggetto incaricato al ritiro ed alla restituzione delle chiavi.

Il concessionario custodirà con il massimo scrupolo le chiavi consegnate, con il divieto tassativo di farne copia. Qualora fossero riscontrate responsabilità in tal senso, spetta al concessionario, fermi restando ulteriori provvedimenti a suo carico, l'onere di rimborso delle spese sostenute per il cambiamento dei sistemi di chiusura.

Per le manifestazioni che richiedono l'installazione di attrezzature o impianti di cui i locali oggetto di concessione non siano dotati, i concessionari devono provvedere a propria cura e spesa all'acquisizione, sistemazione, smontaggio, asporto e ripristino.

È fatto divieto eseguire lavori di installazione di impianti che comportino manomissioni alle pareti, al soffitto, al pavimento, agli impianti, introdurre sostanze infiammabili, ingombrare in qualsiasi maniera le uscite di sicurezza, occultare o spostare le attrezzature antincendio e la segnaletica indicante le vie di fuga.

È fatto obbligo inoltre riconsegnare i locali nelle condizioni, anche igieniche, in cui sono stati consegnati.

È fatto divieto depositare presso gli stessi, senza l'esplicita autorizzazione del Comune, materiale di vario tipo, anche a titolo provvisorio. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità riguardante la sottrazione o il deterioramento del materiale indebitamente depositato nella struttura.

Il concessionario garantisce la moralità, il corretto comportamento ed il rispetto dell'ambiente.

È fatto obbligo ai concessionari di osservare con la massima scrupolosità le norme igienicosanitarie ed in particolare il divieto di fumare previsto dall'art. 1 della Legge 11.11.1975, n. 584.

## ART. 5

### **Modalità della richiesta**

L'istanza per l'utilizzo dei locali di cui all'art. 1 dovrà essere presentata per iscritto, anche via e-mail/pec, al Comune su specifico modulo definito dalla Giunta Comunale e successivamente caricato sul sito comunale nelle modalità indicate nel presente regolamento, e compilata da parte dell'utilizzatore o, nel caso di gruppi o Associazioni, da parte del legale rappresentante o comunque del responsabile.

Le istanze dovranno contenere:

- la denominazione della Società, Associazione, Ente o Gruppo, o del singolo richiedente;
- l'indicazione del Presidente del gruppo o dell'Associazione che si assume la responsabilità della concessione, suo indirizzo; numero telefonico e indirizzo di posta elettronica;
- nominativo del responsabile effettivo della custodia delle chiavi dell'immobile;
- l'attività sociale che si intende svolgere;
- l'indicazione del giorno, dell'orario e dei locali richiesti e quante persone vi potranno essere presenti;

A fronte dell'istanza presentata e debitamente protocollata, il Responsabile del servizio provvederà al rilascio della concessione indicando:

- le condizioni di utilizzo stabilite dal presente Regolamento;
- la tariffa d'utilizzo stabilita da apposito provvedimento di Giunta Comunale sulla base del presente Regolamento.

Per l'utilizzo dei locali la suddetta istanza dovrà pervenire al Comune almeno 5 giorni lavorativi prima rispetto alla data della manifestazione.

A fronte delle istanze presentate, il Responsabile del servizio provvederà al rilascio della concessione o ad una comunicazione di non accoglimento della richiesta, entro 5 giorni lavorativi dalla data di protocollo della richiesta.

Con l'atto di autorizzazione all'utilizzo, il soggetto concessionario accetta tutte le condizioni espresse nel presente Regolamento e quelle disposte nell'autorizzazione suddetta.

Qualora si tratti di locali ubicati all'interno di plessi scolastici, la richiesta dovrà essere inoltrata almeno 10 giorni prima e il Responsabile del servizio verificherà, con il competente organo scolastico, la disponibilità dei locali richiesti.

## ART. 6

### **Diniego, sospensione e revoca**

L'istanza viene rigettata quando richieda un allestimento dei locali che possa arrecare pregiudizio all'immobile o agli arredi, quando abbia finalità di lucro e l'Amministrazione non ritenga opportuno tale utilizzo, quando vi sia un'inderogabile esigenza dell'Amministrazione Comunale.

Per ragioni di ordine pubblico e pubblica sicurezza, il Sindaco potrà revocare la concessione in qualsiasi momento, con avviso scritto e motivato.

In tal caso l'Amministrazione è sollevata dall'obbligo di rimborsare qualsiasi spesa sostenuta o di corrispondere qualsiasi risarcimento danni con esclusione del corrispettivo versato.

Parimenti la concessione viene revocata, senza diritto di alcun rimborso, nella ipotesi di mancata osservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento o nell'atto di concessione.

Il concessionario può recedere dalla richiesta o dalla concessione, previa comunicazione scritta dariceversi almeno 3 giorni prima della data fissata.

## ART. 7

### **Concessioni a titolo gratuito e a titolo oneroso**

L'Amministrazione Comunale si riserva di concedere esenzioni e riduzioni a suo insindacabile giudizio per manifestazioni patrocinate dalla stessa o considerate di particolare interesse pubblico o utilità sociale, in particolare:

- per iniziative direttamente organizzate dall'Amministrazione o da organismi che agiscano in collaborazione con essa o patrocinate dalla stessa. I termini della collaborazione dovranno essere esplicitati in apposita delibera di Giunta Comunale, che fissi gli obblighi e le responsabilità a carico dell'Amministrazione e dei predetti organismi;
- per ogni altra manifestazione per la quale la Giunta ravvisi ragioni di pubblico interesse tali da motivare la concessione a titolo gratuito della struttura.

Sono inoltre concessi a titolo gratuito i locali e le strutture richieste:

- dalle formazioni politiche presenti nel nostro Comune, sia per la loro normale attività politica, sia per le attività da svolgere in occasione di elezioni politiche, amministrative o di referendum, nel periodo dei 60 giorni precedenti la data delle votazioni, ai gruppi o partiti che concorrono alle elezioni, o che comunque siano impegnati a sostenerne le posizioni;
- dalle Istituzioni scolastiche di Almenno San Salvatore, dalle Associazioni ed dagli altri Enti con pubblica finalità, aventi sede nel territorio del Comune di Almenno San Salvatore;

La concessione a titolo oneroso è prevista in tutti i casi, ad esclusione di quelli riconducibili alle concessioni a titolo gratuito.

## ART. 8

### **Pagamenti e Tariffe**

Le tariffe di concessione dei locali sono determinate dalla Giunta Comunale, che provvederà all'approvazione e ai successivi aggiornamenti con proprio provvedimento, tenuto conto dei costi di gestione dei locali, della durata dell'utilizzo e secondo il criterio della residenza/sede nel Comune di Almenno San Salvatore del soggetto richiedente;

L'importo dovuto dovrà essere versato anticipatamente tramite Tesoreria Comunale e copia della ricevuta del pagamento effettuato dovrà essere esibita al ritiro della concessione.

Qualora un concessionario non utilizzi una struttura, pur avendola già impegnata, sarà comunque tenuto a pagare il corrispettivo stabilito.

Il mancato pagamento della tariffa stabilita per l'utilizzo, comporterà l'impossibilità di utilizzare i locali comunali e l'esclusione del concessionario moroso da ogni ulteriore autorizzazione, fino a quando perduri la morosità, oltre alle normali azioni del Comune per il recupero del credito.

## Allegato A

I locali comunali disponibili sono i seguenti:

- SALA POLIFUNZIONALE (Scuole Medie) VIALE PAPA GIOVANNI XXIII
- AULA MAGNA (Scuole Elementari) VIALE PAPA GIOVANNI XXIII
- AULE DEI PLESSI SCOLASTICI
- SALA MENSA (Scuole Elementari)
- PALESTRINA SCUOLE ELEMENTARI) VIALE PAPA GIOVANNI XXIII
- PALESTRA SCUOLE MEDIE) VIALE PAPA GIOVANNI XXIII
- PALESTRA COMUNALE VIALE PAPA GIOVANNI XXIII
- SALA POLISPORTIVA VIALE PAPA GIOVANNI XXIII
- LOCALI PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI VIA LEMEN
- SALE EX PRETURA VIA ZUCCALA
- SALA UDIENZE EX PRETURA VIA ZUCCALA
- SALA BIBLIOTECA VIA GALZANO
- AULETTA CORSI MUSICALI VIA XXV APRILE
- SALA CONSILIARE
- GARAGE EX PRETURA VIA GALZANO
- GARAGE LARGO LEONARDO DA VINCI
- SALA CENTRO DIURNO ANZIANI \*
- CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE

\* (In diritto di superficie al Comune fino al 2023 – con atto di permuta 30.09.1994 – Rep. N. 44975 – 13321 – Notaio Boni, tra il Comune di Almenno San Salvatore e l'ex Istituto Opera Pia G.C. Rota.)